



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione Assicurazione malattia e infortuni
Divisione Prestazioni assicurazione malattia

**Commento alle modifiche dell'allegato 1a dell'OPre
del 16 giugno 2023 valide dal 1° luglio 2023
([RU 2023 313 del 23 giugno 2023](#))**

Indice

1.	Introduzione	3
2.	Modifiche al contenuto dell'allegato 1a dell'OPre	3
3.	Proposte respinte	3
4.	Adeguamenti redazionali	3
4.1	Ambulatoriale prima di stazionario: modifiche dell'allegato 1a dell'OPre (prestazioni mediche); precisazioni nella premessa.....	3

1. Introduzione

Nell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) e nei relativi allegati sono designate le prestazioni remunerate dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha la competenza di adattare di volta in volta l'OPre e i relativi allegati alle nuove circostanze, tenendo conto delle valutazioni e raccomandazioni delle commissioni consultive competenti, vale a dire la Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF), la Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA) con le relative Sottocommissioni Mezzi e apparecchi (CFAMA-EMAp) e Analisi (CFAMA-EA) nonché la Commissione federale dei medicinali (CFM).

Questo documento contiene le spiegazioni delle modifiche menzionate nel titolo.

2. Modifiche al contenuto dell'allegato 1a dell'OPre

Nessuna modifica al contenuto

3. Proposte respinte

Nessuna proposta respinta

4. Adeguamento redazionale

4.1 Ambulatoriale prima di stazionario: modifiche dell'allegato 1a dell'OPre (prestazioni mediche); precisazioni nella premessa

La premessa nell'allegato 1a OPre conteneva finora la formulazione secondo cui se è soddisfatto almeno uno dei criteri, un'esecuzione in ambito stazionario a carico dell'AOMS è possibile. La formulazione «è possibile» ha talvolta dato adito a incertezze nell'interpretazione, il cui chiarimento ha generato un maggior onere amministrativo. Per questo motivo il testo è ora stato precisato nel senso che se è soddisfatto almeno un criterio derogatorio le condizioni per la remunerazione di un'esecuzione in ambito stazionario a carico dell'AOMS sono date.

Inoltre, in seguito al completamento dei criteri derogatori specifici agli interventi nell'allegato 1a OPre con effetto dal 1° gennaio 2023 è stato necessario modificare anche l'iscrizione nell'insieme di dati medici al numero 1.2 dell'allegato dell'ordinanza del DFI sugli insiemi di dati per la trasmissione dei dati tra fornitori di prestazioni e assicuratori (RS 832.102.14) L'iscrizione considera ora anche i valori alfanumerici relativi alla denominazione dei rispettivi criteri derogatori.